



Det. 28/21

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE PAGHE ED AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO

- che, con propria determinazione 147/20 dell’11 novembre 2020, è stata indetta un’indagine di mercato al fine di individuare un soggetto in possesso di una comprovata esperienza almeno decennale nell’attività di amministrazione del personale e di tenuta dei libri paga nonché di assistenza in materia di relazioni sindacali, di contratti di lavoro e di conciliazione delle vertenze nascenti dagli stessi (ivi compresa la certificazione di contratti di lavoro e di rinunce e transazioni relative agli stessi) in favore di imprese/associazioni di categoria assoggettate ai CCNL del comparto Commercio/Terziario/Distribuzione/Servizi, accompagnata dalla maturazione di competenze che consentano, all’occorrenza, di prestare analoga assistenza agli uffici Personale/Risorse Umane di Enti pubblici nell’assolvimento degli adempimenti di più elevato grado di complessità;
- che il relativo avviso è stato pubblicato sul profilo di committente di Unioncamere del Veneto a far data dall’11 novembre 2020;
- che entro il termine stabilito dal medesimo avviso (27 novembre 2020) sono pervenute due manifestazioni d’interesse a partecipare alla successiva procedura selettiva, rispettivamente da parte del Dott. Luca Scalabrin e da parte della società Confcommercio Venezia CAF S.r.l.;
- che pertanto lo scrivente ha provveduto a verificare innanzitutto se le candidature pervenute presentassero i requisiti di ammissibilità al prosieguo della procedura;
- che a tal proposito è emerso un sopravvenuto conflitto d’interesse con riferimento alla candidatura avanzata dalla società Confcommercio Venezia CAF S.r.l., in quanto il legale rappresentante della stessa e firmatario della manifestazione d’interesse, Sig. Massimo Zanon, in data 10 dicembre u.s. è stato eletto Presidente della CCIAA di Venezia Rovigo ed è quindi divenuto membro della Giunta di Unioncamere del Veneto ai sensi dell’art. 8 comma 1 dello Statuto di quest’ultima;
- che la nozione di “conflitto di interesse” rilevante per il settore degli appalti pubblici risulta attualmente ricostruita grazie anche al contributo della giurisprudenza amministrativa, ferme restando le indicazioni fornite in ambito di prassi dall’ANAC con le Linee Guida n. 15 recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici» (approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 494 del 5 giugno 2019), a cui si rimanda per una compiuta disamina;
- che la giurisprudenza si è più volte espressa al fine di meglio specificare l’ambito soggettivo della nozione di conflitto di interessi contenuta nell’art. 42, comma 2 del Codice dei contratti pubblici che richiama “in particolare” l’art. 7

D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

- che al riguardo il giudice amministrativo ha osservato che «l'art. 24 della direttiva 2014/24/UE (cui il predetto art. 42, comma 2 del d.lgs. n. 50 del 2016 dà attuazione), non sembra dettare una disciplina univoca del "conflitto di interesse", ma indica solamente una soglia minima di contenuto e tutela ... La fattispecie descritta dall'art. 42, comma 2 del d.lgs. 50 del 2016 ha portata generale, come emerge dall'uso della locuzione "in particolare", riferita alla casistica di cui al richiamato art. 7 d.P.R. n. 62 del 2013, avente dunque mero carattere esemplificativo. Ritiene il Collegio – considerate anche le finalità generali di presidio della trasparenza e dell'imparzialità dell'azione amministrativa – che bene il primo giudice abbia ritenuto che l'espressione "personale" di cui alla norma in questione vada riferita non solo ai dipendenti in senso stretto (ossia, i lavoratori subordinati) dei soggetti giuridici ivi richiamati, ma anche a quanti, in base ad un valido titolo giuridico (legislativo o contrattuale), siano in grado di validamente impegnare, nei confronti dei terzi, i propri danti causa o comunque rivestano, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare l'attività esterna. Diversamente, si entrerebbe nella contraddizione di escludere dalla portata della norma – dalla manifesta funzione preventiva – proprio quei soggetti che più di altri sono in grado di condizionare l'operato dei vari operatori del settore (pubblici e privati) e dunque si darebbe vita a situazioni di conflitto che la norma vuol prevenire, ossia i componenti degli organi di amministrazione e controllo. Invero, se la norma sul conflitto di interessi si applica sicuramente ai dipendenti "operativi", a maggior ragione andrà applicata anche agli organi ed uffici direttivi e di vertice (nonché ai dirigenti e amministratori pubblici), come si evince proprio dal richiamo all'art 7 del d.P.R. n. 62 del 2013, per indicare le ampie categorie di soggetti cui fare riferimento ...» (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11 luglio 2017 n. 3415);
- che quindi, nella fattispecie, l'interesse del Sig. Massimo Zanon nella sua qualità di amministratore di Unioncamere del Veneto confligge in maniera insanabile con quello del medesimo Sig. Massimo Zanon nella sua qualità di legale rappresentante di una potenziale affidataria del servizio paghe e gestione del personale di Unioncamere del Veneto qual è la società Confcommercio Venezia CAF S.r.l., che per questo motivo va esclusa dal prosieguo della procedura;
- che a questo punto lo scrivente ha provveduto a verificare se la candidatura del Dott. Luca Scalabrin presentasse i requisiti richiesti a pena di esclusione, vale a dire: a) comprovata esperienza almeno decennale nell'attività di amministrazione del personale e di tenuta dei libri paga nonché di assistenza in materia di relazioni sindacali, di contratti di lavoro e di conciliazione delle vertenze nascenti dagli stessi (ivi compresa la certificazione di contratti di lavoro e di rinunce e transazioni relative agli stessi) in favore di imprese/associazioni di categoria assoggettate ai CCNL del comparto Commercio/Terziario/Distribuzione/Servizi b) maturazione di competenze che consentano, all'occorrenza, di prestare analoga assistenza agli uffici Personale/Risorse Umane di Enti pubblici nell'assolvimento degli adempimenti di più elevato grado di complessità;
- che da tale verifica è emerso che la candidatura del Dott. Luca Scalabrin presenta entrambi i requisiti sopra indicati e quindi va ammessa al prosieguo della procedura;
- che peraltro, come previsto al punto 2 (modalità di aggiudicazione del servizio) dell'avviso di indagine di mercato, è apparso a questo punto opportuno richiedere al Dott. Scalabrin la presentazione di un'offerta economica per la

prestazione del servizio di gestione paghe ed amministrazione del personale di Unioncamere del Veneto dal 1° marzo 2021 al 29 febbraio 2024, stabilendo nel contempo che essa non potesse superare l'importo di Euro 9.200,00 annui IVA esclusa ed ogni altro onere incluso;

- che il Dott. Scalabrin ha riscontrato la richiesta di cui all'alinea precedente presentando un'offerta economica pari ad un importo annuo di Euro 8.830,00 IVA esclusa ed ogni altro onere incluso e conseguentemente è possibile procedere all'aggiudicazione provvisoria dell'incarico al Dott. Luca Scalabrin, che ha presentato l'unica candidatura ammissibile, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016;

VISTI

- la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- il Regolamento delle spese di importo inferiore alla soglia europea per l'acquisizione di beni e servizi di Unioncamere del Veneto;
- l'art. 13 comma 2 dello Statuto di Unioncamere del Veneto;

DETERMINA

- di affidare in via provvisoria, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016, al Dott. Luca Scalabrin, C.F. SCLLCU64R12L736D, P. IVA 03331110266, con studio in Chirignago (VE), Via Miranese n. 255, il servizio di gestione paghe ed amministrazione del personale di Unioncamere del Veneto per il triennio decorrente dal 1° marzo 2021 al 29 febbraio 2024, per l'importo annuo di euro 8.830,00 IVA esclusa ed ogni altro onere incluso;
- di prevedere sin d'ora la possibilità di affidare al suddetto professionista servizi complementari a quelli di cui sopra ai sensi dell'art. 63 comma 5 del d.lgs. 50/2016 ovvero supplementari a quelli di cui sopra ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del d.lgs. 50/2016.

Venezia, lì 4 marzo 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Roberto Crosta

NG/SD